

**ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA  
EX ART. 17 D.L. 9/2020 e ART. 22 D.L. 18/2020**

Il giorno 30 marzo 2020, alle ore 15.45, si sono incontrati in videoconferenza:  
**Pittarello s.p.a.** con sede in Padova, via Austria 29, in persona del Consigliere Delegato, arch. Mauro Pittarello, assistita dal Dott. Sergio Pegoraro, Dott. Filippo Noventa e avv. Federica Banfi, (di seguito "la Società");  
**FILCAMS CGIL Nazionale**, in persona di Sergio Bruno Aliprandi, (di seguito "OO.SS.");  
**FISASCAT CISL Nazionale**, in persona di Marco Demurtas, (di seguito "OO.SS.");  
**UILTuCS Nazionale**, in persona di Antonio Vargiu, (di seguito "OO.SS.");  
d'ora innanzi congiuntamente denominate "le Parti",  
per definire le condizioni di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (d'ora in poi: "C.I.G.D."), ai sensi dell'art. 17 D.L. 9/2020 e art. 22 D.L. 18/2020.


La Società e le OO.SS. dichiarano che la presente procedura si è svolta telematicamente e che il relativo verbale, una volta sottoscritto dalle Parti, sarà inviato reciprocamente loro a mezzo pec agli indirizzi già in uso.

**VISTI**

- l'art. 17 del D.L. 9/2020;
- gli artt. 19 e 22 del D.L. 18/2020;
- il D.lgs 148 del 2015;
- la circolare Inps n. 201 del 16 dicembre 2015;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 24 Marzo 2020;
- la circolare Inps n.47 del 28 febbraio 2020;
- le discipline relative alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga delle Regioni coinvolte nella presente procedura.

**PREMESSO CHE**

- a) la Società applica il contratto collettivo nazionale del lavoro del settore terziario Confcommercio e occupa, alla data di apertura della procedura di accesso alla C.I.G.D., un numero di lavoratori pari a 1.102 unità;
- b) la Società, con matricola INPS 5404792643 e codice statistico contributivo 70202, non rientra nell'ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) e della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.) e non può accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.) per causale crisi aziendale dovuta all'emergenza epidemiologica Covid-19;
- c) a seguito dei recenti dei provvedimenti assunti con i D.L. 6 e 9 del 2020 e dei relativi D.P.C.M.








attuativi, in particolare D.P.C.M. 8 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020 contenenti misure straordinarie per il contenimento dell'epidemia Covid-19, la Società ha subito un drastico e immediato calo dell'attività configurabile nelle previsioni del D.L. 9/2020 (art. 17) e del D.L. 18/2020 (art. 22);

- d) la Società dichiara che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla stessa né ai lavoratori e che si tratta, in ogni caso, di "evento oggettivamente non evitabile", causante evidente pregiudizio per l'attività produttiva;
- e) con informativa sindacale ex D.L. 18/2020 art. 22 trasmessa in data 27 marzo 2020 mezzo pec, resa ai sensi anche del D.lgs 148/2015, la Società ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali competenti la necessità di procedere a una riduzione dell'attività finalizzata a fronteggiare la situazione di crisi, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali, mediante l'accesso alla C.I.G.D.;
- f) nel corso dell'incontro che si è svolto in data odierna con le OO.SS., la Società ha illustrato la situazione di crisi aziendale e presentato l'ipotesi di riduzione / sospensione dell'orario di lavoro e le Parti hanno valutato positivamente la necessità di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e le OO.SS. prendono atto delle dichiarazioni aziendali.
2. Le Parti concordano sull'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga - COVID-19, secondo le decorrenze e durate indicate nell'allegato 1 al presente accordo, che ne forma parte integrante. All'interno dello stesso sono stati indicati le sedi di lavoro/punti vendita oggetto della presente procedura, suddivisi per regione e provincia di appartenenza, individuando per ognuno di essi il numero di lavoratori aventi diritto alla C.I.G.D. e l'ammontare complessivo delle ore richieste, secondo le specifiche indicazioni regionali. A precisazione di quanto sopra, le Parti convengono che:
  - per tutte le unità produttive di cui all'allegato 1 la durata del trattamento di integrazione salariale sarà di 9 settimane, salvo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 24 marzo 2020 e secondo quanto previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020.Ai fini di quanto previsto dal DM 24 marzo 2020, il numero complessivo delle ore di C.I.G.D. richieste a livello nazionale risulta orientativamente pari a 349.000.
3. La riduzione riguarderà la totalità della forza lavoro (ad eccezione di 6 dipendenti che continuano a svolgere la propria prestazione e di altri 9 dipendenti poiché assunti dopo il 23 febbraio 2020. Pertanto il trattamento viene richiesto per 1087 dipendenti), così come

FB     


- indicata nell'allegato 1. Il personale sarà collocato in sospensione dal lavoro adottando il criterio della rotazione sulla base delle esigenze produttive e organizzative interne, congiuntamente al criterio della fungibilità di mansioni e nel rispetto dei limiti previsti, per analogia, dall'art. 29, comma 3, D.lgs 148/2015, qualora ciò sia consentito dai volumi di vendita. Diversamente, si procederà alla sospensione totale dell'attività così come già avviene per i punti vendita oggetto di chiusura da parte di ordinanze amministrative.
4. La Società, viste le misure restrittive volte a evitare il contatto tra le persone e l'urgenza d'implementare quanto prima la prestazione della C.I.G.D., provvederà a inviare singole comunicazioni ai lavoratori, indicando le modalità di riduzione/sospensione su base giornaliera, settimanale o mensile.
  5. Per quanto riguarda i lavoratori somministrati, presenti presso i punti vendita in misura pari a 19 unità, la Società si impegna a comunicarne i nominativi alle relative Agenzie per il lavoro al fine dell'attivazione a loro carico delle misure previste, qualora gli stessi non risultino destinatari di ammortizzatori sociali propri e fatto salvo quanto previsto a livello di singola Regione di riferimento.
  6. Quanto alla modalità di pagamento, come disciplinato dall'art. 22, comma 6, del D.L. 18/2020 e dagli accordi regionali, si procederà alla richiesta del **pagamento diretto della prestazione**. A tale fine la Società si attiverà per il disbrigo delle procedure amministrative nel più breve tempo possibile al fine di ridurre al massimo i tempi di erogazione della prestazione di sostegno al reddito.
  7. La Società si impegna ad informare tempestivamente i lavoratori in merito all'opportunità prevista nell'accordo sull'anticipazione bancaria del 30 marzo 2020, nonché a consentire agli stessi il ricorso a detta modalità di anticipo e a contattare le banche al fine di agevolare le incombenze correlate alle richieste di anticipo.
  8. Gli Istituti retributivi diretti e indiretti, a eccezione del trattamento di fine rapporto, matureranno in proporzione all'attività svolta.
  9. Al fine di monitorare l'andamento e la percentuale media di utilizzo dell'ammortizzatore sociale nelle singole regioni, potranno essere effettuati, previa richiesta delle Parti, incontri anche territoriali in tele/videoconferenza.
  10. Le Parti concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19.

La presente procedura deve ritenersi positivamente conclusa e ciò in riferimento alle previsioni di cui all'art. 22 D.L. 18/2020 e all'art. 17 D.L. 9/2020.

FB



3



Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si danno reciprocamente atto di aver correttamente, positivamente ed esaustivamente espletato tutti gli adempimenti consultativi di cui al D.L. 18/2020, D.L. 9/2020 e al D.lgs 148/2015.

Letto, confermato e sottoscritto in data odierna.

La Società

Le Organizzazioni Sindacali

---

*Sergio Pagan*

*Federica Benz*

*Alfonso Marchi*

---

*Alfonso*

*Antonio Vargiu*

*Marco...*